



COMUNE DI CASTELLANETA
(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 210 Reg. Gen.	OGGETTO: Contributo all'Associazione Carabinieri di Castellaneta
DATA 31/12/2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	assente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :

Proposta di deliberazione

Organo Competente : Giunta Comunale

Oggetto: Contributo Associazione Carabinieri di Castellaneta.

PREMESSO:

- che in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, questo Ente si è dotato, in data 15/12/2014, un regolamento che contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Castellaneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati;
- che questo Ente, pertanto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e a valorizzare, in particolare, processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo;
- la concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, stabilisce che le Amministrazioni, a partire dal 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, che, invece non risulta essere vietato alle Amministrazioni, sempre ai sensi dello stesso comma, "patrocinare" soggetti operanti sul territorio, a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, così come premesso.

CONSIDERATO che l'Associazione Carabinieri di Castellaneta, è presente sul nostro territorio sin dal 1932, che nella sua attività di collaborazione con le varie Amministrazioni Comunali ha definito un Programma di interventi che contribuisce a mantenere l'ordine, la sicurezza e, all'occasione, interviene nel soccorso dei cittadini (crollo Viale Verdi, alluvioni, ecc.);

ATTESO che l'Associazione ha rivolto specifica richiesta di contributo per poter far fronte alle varie spese cui vanno incontro i soci, compreso il fitto dei locali della Sede Operativa, giusta nota assunta al protocollo generale n. 29601 del 16/12/2014.

RITENUTO, pertanto, meritevole di accoglimento la predetta richiesta presentate alla Giunta Comunale.

SI PROPONE alla Giunta Comunale

- 1) di assegnare un contributo di € 1.000,00 (mille/00) in favore dell'associazione Carabinieri di Castellaneta a sostegno delle spese sostenute nell'anno 2014.
- 2) di prenotare la spesa di € 1.000,00 con imputazione sul Capitolo 15 Intervento 1050205 del Bilancio 2014;
- 3) di demandare al Responsabile della 6^a Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali di cui al presente provvedimento.

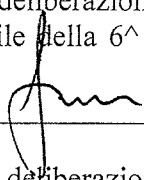
L'Assessore alla Cultura

dott.ssa Anna Rita D'Ettorre

Il Sindaco

Avv. Giovanni Guglietti

Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal funzionario Responsabile della 6^a Area Socio Culturale, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Dott. Giovanni Sicuro 

Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Dott.ssa Francesca Capriulo 

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la proposta sopra riportata, ad oggetto: “ Contributo Associazione Carabinieri di Castellaneta” sulla quale sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

RITENUTA condivisibile la proposta e, pertanto, di dover concedere il contributo di questa Amministrazione comunale, per tutte le motivazioni contenute nella relazione proposta congiunta dell'assessore e del Sindaco, riportata in premessa.

DATO ATTO che la concessione del contributo de quo non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: “non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità” e (comma 9) “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

“Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di “sponsorizzazione” contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,(omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

“La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso

dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis).....In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all' associazionismo locale l' elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un' attività propria del Comune in forma sussidiaria. L' attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

VISTE, altresì, le seguenti linee operative di applicazione ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 e in attesa che le sezioni riunite della Corte dei conti si pronuncino sulla questione di massima deferita dalla Sezione regionale delle Marche con pronuncia n. 13 del 29/03/2011, per cui conseguentemente:

- 1) sono da considerarsi vietate le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, a prescindere dal titolo di riconoscimento (provvedimento o contratto) e in qualsiasi forma concesse (contributo, sovvenzione, corrispettivo, ecc.), che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che semplicemente sono finalizzate a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine (cd. Spese per sponsorizzazioni);
- 2) è da considerarsi consentito, a titolo puramente esemplificativo e sempre nei limiti di stanziamento di bilancio, quanto di seguito specificato:
 - ✓ i contributi, le sovvenzioni, ecc., dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - ✓ le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una proposta progettuale, ovvero a fronte di attività e iniziative proposte da soggetti terzi (pubblici o privati), quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore e co-organizzatore, assumendola come attività propria, ciò soprattutto nell'ambito di procedimenti diretti a partecipare a bandi (comunitari, statali, regionali, provinciali, ecc.) per l'acquisizione di finanziamenti; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo (o protocollo di intesa) con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri e obblighi; competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al Funzionario Responsabile di Area/Servizio interessato le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
 - ✓ i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 11/08/1991, n. 266 e in attuazione di ogni altra legge statale e regionale vigente in materia;
 - ✓ i contributi o le quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
 - ✓ i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi (derivanti da specifiche disposizioni di legge e regolamento) formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - ✓ ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa (comunitaria, statale o regionale) specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;
 - ✓ i patrocini, con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'iniziativa patrocinata;
 - ✓ le contribuzioni a sostegno dell'associazionismo locale per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali proprie del Comune, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - ✓ i contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.);
 - ✓ le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, ecc.;
 - ✓ le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici resi a favore del Comune;
 - ✓ l'assegnazione di targhe, benemerenze, ecc., di limitato valore economico, come riconoscimento

di attività sociali svolte gratuitamente;

EVIDENZIATO che:

- l'erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale la cui disciplina sia però normata da apposite disposizioni di legge o regolamento (comunitarie, statali, regionali) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
- che nelle motivazioni dei provvedimenti di concessione di risorse pubbliche dovrà essere, di volta in volta, riconosciuto lo svolgimento da parte del soggetto privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria:
 - 1) verificando in concreto, secondo quanto stabilito dalla sezione regionale di controllo della Puglia con la deliberazione n. 33/PAR 2011 dell'1/06/2011:
 - che il soggetto proponente sia preposto allo svolgimento delle suddette finalità istituzionali, verifica che dovrà essere effettuata da parte del Capo Area/Servizio competente mediante il concreto ed effettivo esame dello Statuto associativo e che dall'oggetto sociale sia ravvisabile la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e valorizzare al massimo gli interessi della comunità e del territorio di Castellaneta, in ogni suo ambito;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento rientri nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente locale, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - che il soggetto proponente sia iscritto all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le consultazioni territoriali e tematiche, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento delle consultazioni territoriali e tematiche", ovvero che il soggetto proponente (ente privato, associazione, comitato), pur non essendo iscritto nell'albo delle libere forme associative, rientri nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento abbia conseguito il patrocinio del Comune;
 - 2) evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione che devono ispirare l'operato della P.A., ovvero delle modalità prescelte di resa del servizio, secondo il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, sopra menzionato, attualmente in vigore, la cui disciplina regolamentare è stata espressamente approvata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che:

- la predetta Corte dei Conti ha stabilito che, una volta che l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, avrà avuto un assetto più stabile e definitivo, l'Ufficio competente dovrà procedere alla predisposizione delle relative proposte deliberative ai fini della successiva approvazione degli adeguamenti e modificazioni dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune.

DATO ATTO, altresì, che tali soggetti, sulla base di quanto sopra riportato, possono essere suddivisi in due tipologie:

- ✓ soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le libere forme associative e sulle consultazioni delle associazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 64 del 09.11.2006 (Tipologia A)
- ✓ soggetti (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientrino nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale (Tipologia B):

EVIDENZIATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 a pluriennale 2014/2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.

RITENUTO di dover assegnare all'Associazione Carabinieri di Castellaneta, per le spese sostenute nell'anno 2014, un contributo economico di € 1.000,00 (mille/00).

TENUTO CONTO che la somma riveniente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 1.000,000, trova copertura al cap. 15 Intervento 1050253 del Bilancio 2014.

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di assegnare un contributo di € 1.000,00 (mille/00) da erogare a all'Associazione Carabinieri di Castellaneta, per le spese sostenute nell'anno 2014;
- 2) di prenotare la spesa di € 1.000,00 con imputazione sul Capitolo 15 Intervento 1050205 del Bilancio 2014;
- 3) di subordinare la concreta erogazione di tale contributo a presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute;
- 4) di demandare al Responsabile della 6^ Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali di cui al presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c, 4, d. lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 22/01/2015 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 06/02/2015;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capi-gruppo consiliari.

Addi, 22/1/2015 (prot. n. 1505),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

[] -

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi